**STATUTO**

**Art. 1 Denominazione e sede**

**È costituita un’associazione che assume la denominazione Associazione Ouroboros, che sarà integrata con Associazione Ouroboros Ente del terzo settore o, in breve “Ouroboros ETS” a seguito dell’iscrizione nel relativo registro.**

**L’Associazione “Ouroboros ETS” assume la**

**forma giuridica di associazione in**

**ossequio agli artt. 36 e seguenti del c.**

**c. e del D. Lgs 3.7.2017 n. 117**

**L’associazione ha sede legale in Misterbianco (CT) Contrada Cubba Tenutella snc.**

**Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.**

**Art. 2 Statuto**

**2.1 L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs del 3.7. 2017 n. 117, e norme di attuazione.**

**2.2 L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione per la**

**disciplina degli aspetti organizzativi .**

**Art. 3 Efficacia dello Statuto**

**3.1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.**

**Art. 4 Scopo**

**4.1 L’associazione non ha scopo di lucro.**

**4.2 L’associazione ha lo scopo di organizzare, realizzare e produrre spettacoli teatrali e radio televisivi, lirici, musicali e di qualsiasi altra attività connessa con lo spettacolo, l’informazione, la propaganda, la pubblicità, il turismo e con le arti in genere, sia in proprio sia per conto terzi, comprese le attività didattiche sulla recitazione e sulla storia del teatro in genere.**

**A tal fine potrà, anche in coproduzione e in collaborazione con cooperative, società, associazioni, enti, teatri ed istituzioni e organismi vari sia italiani che esteri:**

**Organizzare, realizzare, produrre e distribuire e gestire attività teatrali di ogni genere e natura sia in Italia che all’estero;**

**Organizzare realizzare, produrre, editare, noleggiare e distribuire ogni genere di musica in qualsiasi forma;**

**Organizzare realizzare, produrre, editare e distribuire lavori radio televisivi di qualsiasi genere e natura sia in Italia che all’estero;**

**Ideare, promuovere, organizzare, realizzare, produrre, attività pubblicitarie, propagandistiche, turistiche e di rappresentanza sotto ogni forma ed in ogni campo;**

**Istituire seminari di storia del teatro, corsi di recitazione e di dizione e corsi sull’attività dello spettacolo in genere.**

**Promuovere la pratica teatrale con l’organizzazione di corsi di aggiornamento, anche nell’ambito scolastico, per le diverse specializzazioni, rivolti, in maniera prevalente ai propri soci ed a quelli di associazioni collegate.**

**Promuovere iniziative di ricerca, editoriali e di divulgazione della cultura teatrale anche mediante l’organizzazione di convegni, manifestazioni e concorsi.**

**Promuovere e sviluppare attività anche in lingua straniera, ed organizzare corsi necessari all’utilizzo della stessa nelle attività sviluppate.**

**4.3 L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.**

**4.4 L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il migliore raggiungimento dei propri fini.**

**4.5 L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fini di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.**

**Art. 5 Soci**

**5.1 Il numero di soci è illimitato. Possono essere soci dell’associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell’associazione.**

**Art. 6 Ammissione del Socio**

**6.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta, nei termini e modi previsti dal regolamento interno.**

**6.2 Il consiglio direttivo deciderà nel termine massimo di trenta giorni, sull’ammissione o meno del nuovo socio all’interno dell’associazione.**

**6.3 All’atto di accettazione della richiesta da parte dell’associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto, la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.**

**6.4 I soci possono essere:**

**a) soci fondatori – sono le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.**

**b) soci operativi – sono le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando una attività secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso.**

**c) soci onorari – sono le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.**

**d) soci sostenitori o promotori – sono tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.**

**6.5 Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è**

**intrasmissibile.**

**Art. 7 Diritti e doveri dei soci**

**7.1 I soci dell’associazione hanno il diritto di:**

**a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi**

**b) essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento**

**c) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai sensi di legge**

**d) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali**

**e) votare in Assemblea purchè iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati con quote regolarmente versate. Ciascun associato ha diritto ad un voto.**

**7.2 Gli stessi soci hanno il dovere di:**

**a) rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno**

**b) svolgere la propria attività in favore dell’associazione**

**c) versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.**

**Art. 8 Perdita della qualifica di socio**

**8.1 La qualifica di socio si perde per: decesso, mancato pagamento della quota sociale, dimissioni, espulsione.**

**L’assemblea delibera l’espulsione su istanza del consiglio direttivo per gli atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.**

**8.2 Gli associati che abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.**

**Art. 9 Organi sociali**

**9.1 Gli organi dell’associazione sono: a)Assemblea dei soci b)Consiglio direttivo c)Presidente d)Organo di controllo e)Organo di revisione.**

**Art. 10 Assemblea**

**10.1 L’assemblea è composta dai soci dell’associazione ed è l’organo sovrano.**

**10.2 L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.**

**10.3 E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.**

**10.4 La comunicazione può avvenire a mezzo lettera fax, P.E.C. o e-mail oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.**

**10.5 L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.**

**10.6 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.**

**10.7 Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.**

**10.8 L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.**

**Art. 11 Compiti dell’assemblea**

**Le competenze dell’assemblea sono:**

**Nomina e revoca i componenti degli organi sociali**

**Nomina e revoca, quando previsto, il revisore legale dei conti;**

**Approva il bilancio;**

**Delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto**

**Delibera lo scioglimento, la trasformazione la fusione o la scissione dell’associazione**

**Art. 12 Assemblea ordinaria**

**12.1 L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o in delega.**

**12.2 L’assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.**

**12.3 I soci possono farsi rappresentare in assemblea conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di tre deleghe.**

**12.4 E’ prevista l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica ed il collegamento in teleconferenza.**

**Art. 13 Assemblea straordinaria**

**13.1. Per l’assemblea straordinaria, si applicano le regole dell’assemblea ordinaria di cui all’art. 12 del presente statuto**

**Art. 14 Struttura dell’assemblea**

**14.1 L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo da un componente del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.**

**14.2 Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti.**

**14.3 Ogni socio ha diritto di consultare i verbali dell’assemblea, ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalla legge.**

**Art. 15 Consiglio direttivo**

**15.1 Il consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di tre componenti ad un massimo di sette. Resta in carica tre anni e i suoi**

**componenti possono essere rieletti.**

**15.2 Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed il vice presidente.**

**15.3 Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.**

**15.4 Compete al Consiglio direttivo:**

**a) compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione**

**b) fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione**

**c) sottoporre all’approvazione dell’assemblea il bilancio consuntivo**

**d) nominare il segretario/tesoriere, che può essere scelto anche tra non associati**

**e) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati**

**15.5 Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente l’ordinaria amministrazione.**

**Art. 16 Presidenza**

**16.1 Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Questi deve essere eletto in base ai requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti previsti da reti associative del terzo settore.**

**16.2 Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea con la maggioranza dei presenti.**

**16.4 Il Presidente convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.**

**Art. 17 Collegio dei Probiviri**

**17.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’assemblea, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. E’ presieduto da un Presidente eletto fra i suoi componenti.**

**17.2 Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi.**

**Art. 18 Organo di controllo**

**E’ nominato l’organo di controllo nei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.**

**Art. 19 – Organo di revisione legale dei conti**

**E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.**

**Art. 20 Risorse economiche**

**20.1 Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni, ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/2017.**

**Art. 21 Divieto di distribuzione degli utili**

**L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell’attività statutaria.**

**Art. 22 – Scritture contabili e bilancio**

**22.1 I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.**

**22.2 Il Bilancio è predisposto dal consiglio direttivo ed approvato dall’assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.**

**22.3 Il bilancio sociale d’esercizio è redatto nei casi e nei modi previsti dall’art. 14 del D.Lgs 117/2017.**

**Art. 23 Pubblicità e trasparenza**

**Il Consiglio direttivo assicura pubblicità e trasparenza degli atti dell’associazione con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori. Tali documenti sociali sono messi a disposizione dei soci per la consultazione.**

**Art. 24 Convenzioni**

**Le convenzioni tra l’associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante.**

**Art. 25 Personale retribuito**

**L’associazione può avvalersi di personale ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 117/2017. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento interno.**

**Art. 26 Responsabilità ed assicurazioni**

**I soci volontari che prestano attività sono assicurati per le malattie ed infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs 117/2017.**

**Art. 27 Scioglimento**

**In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs 117/2017.**

**Art. 28 Norme di rinvio e disposizioni finali**

**Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia con particolare riferimento al D. Lgs 117/2017 ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.**

**Pulvirenti Carolina**

**Puglisi Andrea**

**Marino Federica**